

## COMUNE DI MOIMACCO PROVINCIA DI UDINE

Piazza Municipio, 3 - 33040 - Moimacco (UD) Tel. 0432 722041 – Fax 0432 722255

**BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO (ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 e Legge Regionale 7 marzo 2003 n. 6 art. 6)**

### ANNO 2018 RIFERITO AI CANONI 2017

#### 1. Finalità

Il Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 11 comma 1 della L.R. 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431/98, ha la finalità di fornire, mediante l'erogazione di contributi, un supporto economico a favore dei soggetti non abbienti volto a ridurre la spesa sostenuta per i canoni di locazione di alloggi di proprietà sia pubblica (sono esclusi quelli di edilizia sovvenzionata) che privata.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L.R. n. 5/2012, è riservata esclusivamente ai richiedenti aventi un'età inferiore a 35 anni, una quota delle agevolazioni non inferiore al 5%.

#### 2. Requisiti dei beneficiari

Possono beneficiare dei contributi i titolari di un contratto di locazione, di natura non transitoria, regolarmente registrato entro l'anno 2017 (ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata), purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia adibita dal richiedente a propria abitazione. È ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso del 2017.

Il conduttore deve possedere tutti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

##### A) Requisiti soggettivi:

Per essere ammesso a beneficiare dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione, il conduttore deve essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi ed inoltre essere:

- in una delle seguenti condizioni (le varie opzioni da barrare sono alternative):
  - cittadino italiano; ovvero
  - cittadino, o familiare di cittadino, di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007; ovvero
  - cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 3/2007 o titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (non è consentita in alternativa alla residenza biennale l'attività lavorativa); ovvero
  - soggetto di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 7/2002 (corregionale rimpatriato da non più di due anni, per il calcolo dei due anni si considerano validi anche i periodi di permanenza all'estero – iscrizione AIRE);
- maggiorenne ed avere la residenza anagrafica nel Comune di Moimacco;
- conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), non incluso nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) in base ad un contratto registrato;

*N.B.: tipologia dei contratti di locazione ammessi a concessione del contributo:*

*a) contratti stipulati con soggetti privati relativi agli immobili disciplinati dalla Legge 431/1998 della durata di 4 anni + 4 anni;*

*b) contratti stipulati con soggetti privati relativi agli immobili disciplinati dalla Legge 431/1998*

della durata di 3 anni + 2 anni;

c) contratti stipulati con soggetti privati relativi agli immobili disciplinati dalla Legge 431/1998 della durata di 1 anno +1 anno esclusivamente se il rinnovo decorre da almeno tre anni o in possesso di documentazione riguardante motivi lavorativi o di studio (contratto di lavoro, altro);

d) contratti stipulati con l'Ater disciplinati dalla Legge 431/1998 (canone calmierato) della durata di 4 anni + 4 anni oppure 3 anni + 2 anni;

- non essere proprietario neppure della nuda proprietà di alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente; (L.R. 8 aprile 2013, n. 5, art. 4, comma 13); tale requisito può avere delle deroghe tra le quali essere proprietario di quote di uno o più alloggi ricevute per successione ereditaria, non di un alloggio nel suo intero. Tale requisito deve essere posseduto dal richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare;
- essere in regola con il pagamento del canone di locazione dell'anno 2017  
**oppure**  
essere in situazione di morosità totale o parziale relativa all'affitto per l'anno 2017 (in questo caso il richiedente deve allegare una dichiarazione del proprietario che attesti lo stato di morosità e ne quantifichi i mesi e l'importo);
- non aver beneficiato e non intendere beneficiare delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale previste dall'art. 10, comma 2, della L. 431/1998 in quanto i contributi previsti dal presente bando NON SONO CUMULABILI con altre detrazioni;

La domanda può essere presentata anche dal/la vedovo/a del titolare del contratto che dimostri di pagare regolarmente l'affitto.

## **B) Requisiti reddituali:**

- a) avere un Indicatore della Situazione Economica (I.S.E. ORDINARIO) del nucleo familiare non superiore a €31.130,00;
- b) avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. ORDINARIO) del nucleo familiare non superiore a €11.150,00 e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) sul valore ISE non inferiore al 14%. Il contributo massimo spettante è pari a € 3.100,00 (fascia A). Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- c) avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. ORDINARIO) del nucleo familiare non superiore a € 16.420,00 e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) sul valore I.S.E. non inferiore al 24%. Il contributo massimo spettante è pari a €2.325,00 (fascia B). Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- d) per i nuclei familiari composti da un solo componente gli Indicatori (I.S.E.E.) di cui ai punti b) e c) sono innalzati del 20% e pertanto sono pari a €13.380,00 (fascia A) e €19.704,00 (fascia B);
- e) per i nuclei che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificato all'art. 3 del presente bando, la soglia I.S.E. di cui al punto a) dei "Requisiti Redditali" del presente articolo è determinata in €34.243,00.

Si precisa che ai sensi del DPCM 159/2013 deve essere utilizzata un'attestazione I.S.E.E. di tipo ordinario emessa nel 2017.

In applicazione dell'art. 11 DPCM 159/2013 Solo in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del Medesimo...; le istanze presentate unitamente alla DSU verranno transitoriamente accettate ed assoggettate a quanto disciplinato dalla L. 241/90 e dovranno essere obbligatoriamente integrate dall'attestazione I.S.E.E. entro il 15/05/2018.

**Il Comune non si assume responsabilità in merito a ritardi dovuti agli Enti preposti alla predisposizione dell'I.S.E.E. finale (successivo al rilascio della D.S.U.) entro i termini previsti dal presente Bando.**

Il nucleo familiare anagrafico da considerarsi è quello aggiornato alla situazione esistente alla data di

presentazione della domanda e indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013.

I requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e saranno dichiarati dall'interessato nella domanda di richiesta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/02/2000) redatta su apposito modulo.

La domanda va presentata al Comune di Moimacco, in quanto Comune di attuale residenza del richiedente, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo per il medesimo periodo di riferimento.

L'Amministrazione si riserva di riformulare la graduatoria qualora vengano approvate modifiche alle disposizioni di legge o emanate sentenze della corte costituzionale entro il termine della scadenza delle presentazioni delle domande alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

### **3. Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica**

Per nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica che possono beneficiare dell'innalzamento del limite I.S.E. di cui al precedente articolo, si intendono:

- a) anziani**, le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani coppie** con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) soggetto singolo con minori a carico**, quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili**, i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità certificata superiore a 2/3;
- e) famiglie in stato di bisogno**, quelle con una situazione economica I.S.E.E. ordinario, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, non superiore a €4.100,00 se formate da un solo soggetto, oppure non superiore a €4.650,00 se composte da due o più soggetti;
- f) famiglie monoreddito**, quelle composte da più persone, il cui indicatore I.S.E.E. ordinario risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) famiglie numerose**, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) famiglie con anziani o disabili a carico**, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali**, quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un'autorità pubblica o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal Legale rappresentante dell'Ente non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
- j) emigrati**: i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla repubblica socialista federativa di Jugoslavia in seguito al trattato di pace del 1947 e agli accordi di Osimo, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori dal territorio nazionale. I rimpatriati, ovvero i corregionali che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in Regione da non più di due anni (art. 2, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7); *n.b. con l'entrata in vigore della L. 16/10/15 n. 25, art. 24 si modifica l'art. 12 della L.R. 6/2003, per cui i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale di cui al comma 1.1.*

### **4. Determinazione dei contributi spettanti**

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone.

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 3 del presente bando, il contributo da assegnare può essere incrementato del 5%, per ogni situazione di debolezza sociale registrata, sino ad un massimo del 25%, oppure il limite dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) pari a €31.130,00 può essere innalzato del 3%, per ogni situazione di debolezza sociale registrata, fino ad un massimo del 10% (più precisamente €34.243,00).

Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto, non può in alcun caso superare l'importo di €3.100,00 per gli utenti di cui all'art. 2, lett. b) e l'importo di €2.325,00 per gli utenti di cui all'art. 2, lett. c) dei Requisiti reddituali B) del presente bando.

Per i nuclei familiari rientranti nella tipologia indicata alla lettera e) dell'art. 2 dei requisiti reddituali B) del presente bando, il contributo non può essere incrementato con le suddette percentuali.

Il contributo non può in nessun caso superare l'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2017.

Il contributo viene erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione, le frazioni di mese inferiori ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per i pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese condominiali, pulizia scale, spese fornitura energia elettrica, acqua, ecc.).

**Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge n. 431 del 09/12/1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima.**

Una quota dei fondi assegnati non inferiore al 5% è riservata esclusivamente ai richiedenti di età inferiore a 35 anni.

I Comuni sono tenuti a stabilire l'entità dei contributi spettanti secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi assegnati agli aventi diritto saranno proporzionalmente ridotti e ripartiti in base ai fondi complessivamente disponibili.

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto successivamente all'erogazione del finanziamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

## 5. Contenuto e termini delle domande

La domanda per l'ammissione alla concessione del contributo di cui al presente bando deve essere compilata su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Moimacco in Piazza Municipio n. 3, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 o scaricabili dal sito internet del Comune [www.comune.moimacco.ud.it](http://www.comune.moimacco.ud.it).

**La domanda deve essere inoltrata, pena l'esclusione, entro e non oltre il giorno 3 maggio 2018 ore 12:30 come segue:**

- **Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo** del Comune di Moimacco, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

Le domande pervenute dopo il suddetto termine perentorio saranno escluse.

- **Trasmissione tramite servizio postale:** Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Comune di Moimacco - Piazza Municipio n. 3 - 33040 Moimacco esclusivamente mediante RACCOMANDATA A.R. e saranno ritenute valide qualora pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune di Moimacco entro le ore 12.30 del giorno 03/05/2017.

- **Trasmissione telematica:** Qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata, potrà trasmettere l'istanza debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale esclusivamente al seguente indirizzo PEC: [comune.moimacco@certgov.fvg.it](mailto:comune.moimacco@certgov.fvg.it) (secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del richiedente di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale. **Si precisa inoltre che, nel caso in cui il richiedente scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato per il giorno 03/05/2018 ore 12.30.**

Gli uffici amministrativi del Comune di Moimacco sono a disposizione per chiarimenti ed informazioni al numero 0432/722984 o all'indirizzo e-mail: [segreteria@comune.moimacco.ud.it](mailto:segreteria@comune.moimacco.ud.it).

Il Comune di Moimacco non si assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario, da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- a) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- b) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato, compresa la registrazione inerente l'anno di riferimento (anno 2017) ed eventuale successiva documentazione riguardante l'aggiornamento del

canone di locazione (qualora il contratto di affitto sia intestato a più persone è necessaria l'autorizzazione degli altri intestatari del contratto a presentare domanda);

c) Copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2017

N.B. l'ammontare del canone di locazione da indicare nella domanda NON deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. oneri accessori come indicati all'art. 9 della L. 392/1978 e successive modifiche ed integrazioni) eventualmente incluse nel canone;

d) Copia modello F23 quale ricevuta di pagamento della tassa di registro / cedolare secca;

e) Copia dell'attestazione I.S.E.E. ORDINARIO in corso di validità alla data della domanda (ai sensi del DPCM 159/2013 deve essere utilizzato un ISEE emesso nel 2018). Le istanze presentate unitamente alla sola DSU verranno transitoriamente accettate ed assoggettate a quanto disciplinato dalla L. 241/90 e dovranno essere obbligatoriamente integrate dall'attestazione I.S.E.E. entro il 15/05/2018;

f) Eventuale certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità (se ricorre tale ipotesi);

g) Per i cittadini extra comunitari: fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;

h) Nel caso di morosità totale o parziale del conduttore: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal proprietario dell'alloggio e riportante l'ammontare dei canoni d'affitto per l'anno 2017 insoluti (al netto degli oneri accessori) con l'indicazione delle modalità di pagamento dell'eventuale contributo in favore dello stesso;

i) Autocertificazione per rimpatriati da non più di due anni come definito all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 7/2002 (in caso di corregionali rimpatriati).

A titolo meramente collaborativo, il richiedente potrà allegare alla domanda, la seguente documentazione che comunque sarà richiesta in sede di controllo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- eventuale fotocopia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso in favore di proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
- eventuale fotocopia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso da Enti Pubblici o da organizzazione assistenziale, in nome del Legale Rappresentante, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- eventuale copia della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologazione della separazione consensuale.

## 6. Compiti del Comune

Il Comune effettua l'istruttoria delle domande ricevute, predispone l'elenco degli aventi diritto ai contributi per l'abbattimento del canone di locazione e lo trasmette alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, la quale, una volta esaminata la documentazione pervenuta, definirà la destinazione del contributo agli aventi diritto assegnando al Comune i fondi necessari.

Al fine di semplificare l'azione amministrativa, il Comune pubblicherà all'albo on line e sul sito internet comunale l'esito delle domande ai sensi della Legge 241/90 entro la data del 31/05/2018.

**Tale pubblicazione ha valore di notificazione ed assolve a qualsiasi altro obbligo di comunicazione.**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

In tale fase, gli uffici comunali preposti potranno chiedere eventuale documentazione integrativa o sostitutiva che dovrà essere presentata entro 5 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena l'esclusione della domanda.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

## 7. Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi è subordinata alla concessione dei fondi da parte della Regione.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi da assegnare saranno ridotti in proporzione.

La formulazione della graduatoria delle domande presentate per il presente bando, è determinata secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sull'I.S.E.E.

Per i nuclei familiari aventi un I.S.E. pari a zero, è concesso un contributo pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno 2017 e comunque per un importo massimo di €3.100,00.

Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione da parte della Regione FVG dell'erogazione del contributo, il Comune procederà alla definitiva liquidazione agli aventi diritto.

Ai sensi della L. 214/2011 per i pagamenti superiori all'importo di €1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato al richiedente, con esclusione di pagamento in contanti.

## 8. Esclusioni

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene chiesto il contributo;
- abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
- abbia stipulato un contratto di Edilizia Residenziale Pubblica locato a canone sociale;
- abbia un contratto di locazione stipulato tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado o tra coniugi non separati (L.R. 7/2000 art. 31);
- il conduttore, alla data di presentazione della domanda, sia proprietario anche solo della nuda proprietà di alloggi ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili e che adeguata a soddisfare le esigenze familiari;
- i componenti del nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, siano proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari dove per adeguato si intende l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero di componenti il nucleo familiare;
- prive della documentazione di cui alle lettere dalla a) alla h) indicata all'articolo 5 del presente Bando;
- in caso di domanda accettata provvisoriamente con D.S.U. non abbia consegnato l'attestazione I.S.E.E. entro il termine del 15/05/2017.

## 9. Casi particolari

• **Morosità:** nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale, relativa ai canoni per l'anno 2017 (esclusi gli oneri accessori), il richiedente che intende presentare domanda di contributo dovrà allegare alla domanda una dichiarazione del proprietario che attesti lo stato di morosità e ne quantifichi le mensilità e l'importo. Senza tale dichiarazione la domanda è nulla e verrà archiviata. In sede di liquidazione del contributo da parte del Comune, il proprietario ed il conduttore dovranno confermare, mediante nuova dichiarazione scritta, la persistenza o meno dello stato di morosità. In caso di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso.

• **Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del Tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.

• **Coabitazione:** nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.

• **Co-intestatari** del medesimo contratto di locazione e non facenti parte del medesimo nucleo familiare al momento della domanda: ognuno dei co-intestatari può presentare la domanda per la propria parte.

• **Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza:** considerata la finalità dei contributi di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi, purché

abituamente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione dell'istanza, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.

- **Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto:** qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto, l'utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell'istanza;

- **Impedimento alla sottoscrizione:** in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda potrà essere sottoscritta nei modi indicati agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

- **Alloggi ATER:** nel caso in cui il richiedente sia stato assegnatario nel corso dell'anno 2017 di alloggi ATER, lo stesso può presentare domanda di contributo per l'abbattimento dei canoni di locazione **limitatamente al periodo di residenza nell'abitazione precedente legittimata da contratto di locazione privato.**

## 10. Disposizioni finali

Il Comune di Moimacco si riserva comunque la facoltà di modificare i contenuti del presente bando qualora la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o altro Ente competente intervenga con una modifica del Regolamento di esecuzione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla L. n. 431/1998 e s.m.i., al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.06.1999, alla L.R. 6/2003 e s.m.i., al relativo Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con D.G.P.R. n. 0149 del 27.05.2005 e s.m.i., alla L.R. n. 16/2011, alla L.R. n. 18/2011, alla L.R. n. 5/2012, alla L. n. 27/2012 nonché alla L. n. 241/1990 e s.m.i.

## 11. Informazioni generali

Spetta al Comune procedere ad idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità di quanto verrà dichiarato. A tal fine il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferma restando sanzioni penali previste dalla vigente normativa, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il Comune provvederà ad attivare le necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio e, se ricorre il caso, alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

### INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL/LA DICHIARANTE

Desideriamo informarLa che il D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni: I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei ed informatici. I dati forniti saranno comunicati alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, al fine esclusivo di perseguire gli scopi previsti dalla legge e sopra descritti.

Il titolare del trattamento è: il Comune di Moimacco (Ud), Piazza Municipio 3. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Ai sensi della Legge 134/2012 i dati relativi alla concessione di contributi e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art.12 della Legge 241/90 sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet secondo il principio di accessibilità totale di cui all'11 del D.Lgs 150/2009, salvo modifiche od integrazioni alla normativa vigente.

### INFORMATIVA SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/90

**1) Il servizio competente per il procedimento** è il Comune di Moimacco (Ud), Area Amministrativa;

**2) Il Responsabile** è la Titolare di Posizione Organizzativa, dott.ssa Chiara Caporale;

Ci si può rivolgere per informazioni con le seguenti modalità:

Orario apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00, tel. 0432/722041;

**3)** la data di presentazione della domanda sarà la data di registrazione della stessa presso l'ufficio protocollo ed entro i 60 giorni successivi alla comunicazione da parte della Regione FVG dell'erogazione del contributo, il Comune procederà alla definitiva liquidazione agli aventi diritto, salva la sospensione e l'interruzione dei termini di cui, rispettivamente agli artt. 2 e 10 bis della L. 241/90 e salvo l'espletamento degli adempimenti previsti dalla norma a

carico della Regione ed i tempi fissati ai Comuni per il recepimento delle domande;

4) in caso di inerzia dell'Amministrazione potrà essere proposto **ricorso** avverso il silenzio avanti al competente T.A.R.: Tribunale Amministrativo Regionale, finché l'inerzia perdura e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;

5) presso l'ufficio competente è possibile prendere visione degli atti nonché presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

6) Al fine di semplificare l'azione amministrativa, il Comune pubblicherà **all'albo on-line e sul sito internet comunale l'esito delle domande ai sensi della Legge 241/90**.

Detto/i procedimento/i amministrativo/i si concluderà/concluderanno al momento della liquidazione del/dei benefici/o di cui trattasi.